



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER  
LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE EXTRA ERASMUS  
ANNO ACCADEMICO 2019/2020**

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 - Email: [internationalexchange@unito.it](mailto:internationalexchange@unito.it), di seguito denominata “**Università**”, rappresentata ai fini del presente Accordo da Maria Schiavone, Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione,

**e**

il “**Beneficiario**” del contributo finanziario per la mobilità internazionale Extra Erasmus nell’a.a. 2019/2020:

Cognome ..... Nome .....

Matricola ..... Codice Fiscale .....

Data di nascita..... Comune di nascita.....

Indirizzo domicilio fiscale .....Numero civico.....

Città di domicilio.....

Nazionalità/Cittadinanza.....

E-mail istituzionale .....Numero di telefono.....

Dipartimento di afferenza: .....

Periodo di mobilità all'estero previsto dal (gg/mm/aaaa) ..... al (gg/mm/aaaa) .....

Giorni di mobilità finanziati dal presente Accordo (**a cura della Sezione Mobilità e Didattica Internazionale**) .....

Denominazione Istituto Partner.....

Paese di destinazione.....



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
*Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale*

### **CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 – FINALITA' DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO**

**1.1** Il presente accordo è finalizzato a sostenere il percorso di mobilità internazionale di studenti presso un Istituto partner, con il quale sia stato stipulato un accordo, finalizzata all'ottenimento di CFU in carriera per mobilità internazionale (min.1 CFU). Il finanziamento del periodo di mobilità non potrà riguardare periodi successivi al 31/07/2020, salvo eccezioni debitamente motivate dalla Struttura Didattica di afferenza.

#### **ARTICOLO 2 – BENEFICIARI**

**2.1** Sono beneficiari gli studenti dell'Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti per l'a.a. 2019/2020 (anche part-time) entro la durata normale del corso di studio ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99) e i dottorandi dell'Università degli Studi di Torino regolarmente iscritti ad un corso di dottorato.

**2.2** Il Beneficiario accetta il contributo nell'ammontare specificato all'Art. 4 e si impegna a portare a termine la mobilità (per frequenza corsi, attività di tirocinio o svolgimento ricerche per tesi di laurea) come previsto dall'accordo tra l'Università di Torino e l'Istituto partner.

**2.3** Il Beneficiario dichiara di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite e-mail.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

**3.1** L'Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

**3.2** Il periodo di mobilità deve avere durata minima di 1 mese (30 giorni) e massima finanziabile di 6 mesi (180 giorni) e dovrà concludersi entro il 30 luglio 2020, salvo eccezioni debitamente motivate dalla Struttura Didattica di afferenza.

**3.3** Eventuali richieste di proroga del periodo di mobilità previsto dal presente Accordo dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della fine della mobilità stessa. L'eventuale proroga del periodo di studio all'estero deve essere concordata e autorizzata sia dall'Istituto partner sia dall'Università di Torino. In ogni caso il soggiorno di mobilità, comprensivo di eventuali proroghe deve terminare entro il 30 luglio 2020.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

**3.4** In caso di proroga, ai sensi dell'art. 3.3 del presente Accordo, non saranno previsti ulteriori contributi finanziari a copertura della mobilità.

**3.5** La Dichiarazione di Mobilità rilasciata dall'Istituto partner al termine del periodo di mobilità internazionale deve debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, comprensive anche di eventuale proroga autorizzata.

### ARTICOLO 4 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

**4.1** Il Beneficiario percepisce un contributo sulla base del periodo di mobilità indicato nel presente Accordo e fino al numero di giorni massimo per il quale è risultato vincitore. In ogni caso, il periodo di mobilità finanziato non può superare le 6 mensilità (180 giorni). Per il calcolo dei giorni sarà utilizzato lo strumento messo a disposizione dal programma Erasmus+: "Calcolatore Agenzia Erasmus+ periodo di mobilità studio" pubblicato alla pagina "[Bando per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale Extra Erasmus](#)";

**4.2** I contributi ricevuti sono soggetti all'obbligo di restituzione totale in caso di rinuncia al periodo di mobilità o di restituzione parziale in caso di riduzione dell'effettivo periodo all'estero rispetto a quanto previsto dal presente Accordo (dovrà essere reso un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all'estero). Tuttavia, in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni solari del periodo di mobilità previsto nel presente Accordo, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato. La tolleranza per la riduzione dei 5 giorni solari del periodo di mobilità non si applica per le mobilità della durata di 1 mese (30 giorni), le quali devono essere svolte per intero.

**4.3** Il periodo di mobilità effettivo sarà calcolato tenendo conto delle date di permanenza finali che saranno certificate dall'Università ospitante. Al termine della mobilità, il Beneficiario dovrà fornire prova delle effettive date di inizio e fine della mobilità.

**4.4** Il beneficiario percepisce una borsa di mobilità erogata sulla base del valore ISEE, indipendentemente dal Paese nel quale si svolgerà la mobilità, e calcolata come segue:

VALORE ISEE	CONTRIBUTO MENSILE
ISEE $\leq$ 21.000	€600
21.000 < ISEE $\leq$ 30.000	€500
ISEE >30.000	€300



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Il valore ISEE e/o ISEE Parificato è quello risultante all'Ateneo per l'a.a. 2018/2019, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2018-2019.

**4.5** NON spetta alcun contributo in caso di mobilità coincidenti già finanziate nell'ambito di altri programmi di Ateneo quali:

- a) programma Erasmus+ per Studio o Traineeship (sia per mobilità outgoing verso Programme Countries che verso Partner Countries);
- b) percorsi di studio che prevedono un periodo all'estero di mobilità strutturata per il rilascio del Doppio Titolo;
- c) progetto UNICOO;
- d) programmi di mobilità internazionale promossi dai Dipartimenti, se incompatibili.

**4.6** Il pagamento dei contributi sarà effettuato entro le tempistiche previste dall'Art.5 e sarà subordinato alla firma del presente Accordo per la mobilità da parte dello studente e della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dell'Università di Torino, che avverrà a seguito della verifica della correttezza e completezza della documentazione, nonché del rispetto dei requisiti di ammissione.

### ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

**5.1** Il pagamento della borsa sarà effettuato in un'unica soluzione sulla base delle tempistiche di ricezione del contratto per la mobilità internazionale, ossia avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione del contratto per la mobilità internazionale da parte della Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.

Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.

**5.2** I pagamenti saranno effettuati tramite accredito su Conto corrente bancario italiano/europeo o Bancoposta, **personalmente intestato o cointestato al Beneficiario**, al Codice IBAN indicato di seguito:

Codice IBAN .....
-------------------

BIC/SWIFT .....
-----------------



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

Eventuali cambiamenti del codice IBAN intercorsi prima del completamento di tutte le pratiche amministrative previste dal presente Accordo, dovranno essere tempestivamente comunicati via email all'indirizzo [internationalexchange@unito.it](mailto:internationalexchange@unito.it)

### **ARTICOLO 6 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA**

**6.1** Il Beneficiario accetta di effettuare il rimborso parziale o integrale del contributo percepito in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

**6.2** I contributi ricevuti sono soggetti all'obbligo di restituzione TOTALE all'Ateneo in caso di:

- Mancato ottenimento di CFU registrati in carriera entro il 31/10/2020
- Soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio come da art. 3 del presente accordo;
- Mancata consegna della documentazione finale attestante l'effettivo periodo di mobilità;
- Rinuncia al periodo di mobilità;
- Eventuale vincita di mobilità coincidenti già finanziate nell'ambito di altri programmi di Ateneo, ai sensi dell'art. 4.5 del presente Accordo.

**6.3** I contributi ricevuti sono soggetti all'obbligo di restituzione PARZIALE all'Ateneo in caso di:

- Riduzione del periodo all'estero rispetto a quanto inizialmente previsto (sulla base del numero di giorni non effettuati all'estero);

**6.4** In caso di dovuta restituzione, l'Ateneo determinerà l'importo e le modalità tramite le quali effettuare il versamento.

**6.5** Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2019/2020, qualora il Beneficiario non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Ateneo, sarà disposto il blocco carriera.

### **ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

**7.1** Durante l'intero periodo di permanenza all'estero e nello svolgimento dell'attività didattica, il Beneficiario mantiene le coperture assicurative per responsabilità civile e per infortuni previste per gli studenti di Ateneo, come da informazioni pubblicate sul portale dell'Università di Torino alla pagina "[Tutela e assistenza](#)".

**7.2** Il Beneficiario è tenuto ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
*Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale*

### **ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE FINALE**

**8.1** Il Beneficiario dovrà inviare copia della Dichiarazione di Mobilità **entro 30 giorni** dalla fine della sua mobilità. La Dichiarazione di Mobilità deve essere debitamente firmata e timbrata dall'Istituto partner per certificare le date di effettivo svolgimento del periodo di studio, attività di tirocinio o svolgimento ricerche per tesi di laurea svolto presso l'Istituto partner. Tale documento dovrà essere inviato entro e non oltre il **15 settembre 2020**.

**8.2** I Beneficiari che non abbiano inviato la documentazione finale entro le tempistiche indicate al punto 8.1 saranno tenuti alla restituzione totale del contributo ricevuto.

### **ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO**

**9.1** L'Ateneo concorda con il Beneficiario un programma formativo per il periodo di mobilità, che dovrà essere formalizzato con la compilazione e la sottoscrizione del Learning Agreement da parte dello studente e del Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio di afferenza.

**9.2** L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà allo Studente il riconoscimento accademico completo della mobilità effettuata presso l'Istituto partner come parte integrante del proprio percorso di studi, sulla base del programma formativo concordato. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Beneficiario non avrà raggiunto un adeguato livello di profitto.

**9.3** Lo studente non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di mobilità all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento dell'attività svolta.

### **ARTICOLO 10 –TRIBUNALE COMPETENTE**

**10.1** Ai fini del presente Accordo le Parti indicano come Foro competente il Tribunale di Torino.

**10.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Università e il Beneficiario in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, laddove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione  
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale

### ARTICOLO 11 – TUTELA DEI DATI

**11.1** L'Università di Torino applica quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento delle procedure di selezione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it). L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni e dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

**11.2** I partecipanti possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Responsabile della Struttura al seguente indirizzo di posta: [internationalexchange@unito.it](mailto:internationalexchange@unito.it). Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.lgs. 33/2013), i dati del partecipante (nome, cognome e importo del contributo erogato) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi ai partecipanti potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato.

Torino, .....

Torino, .....

#### Il Beneficiario

#### Per l'Università di Torino

Cognome .....

Maria Schiavone

Nome.....

Direttrice della Direzione Attività Istituzionali,  
Programmazione, Qualità e Valutazione

Firma .....

Firma .....